



AMBASCIATA D'ITALIA

San Marino, 7 dicembre 1981

Prot. N. 1293

Signor Segretario di Stato,

come è noto a Vostra Eccellenza, nel quadro delle norme previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, per quanto attiene il trattamento fiscale degli agenti diplomatici e consolari di ciascuno dei due Paesi accreditati nell'altro, sono regolati, a condizione di reciprocità, dalla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, modificata dall'Accordo Aggiuntivo del 6 marzo 1968.

Considerato peraltro il particolare regime fiscale delle merci nazionali ed estere vigente tra i due Paesi, è da constatare l'assenza di precisi strumenti tecnici concordati bilateralmente per i destinatari dei benefici. Proporrei pertanto che gli impegni a suo tempo assunti vengano precisati come segue:

Il Governo italiano e quello di San Marino s'impegnano a non assoggettare ad oneri fiscali, comunque dovuti, gli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione diplomatica e degli Uffici Consolari italiani nella Repubblica di San Marino ed all'uso personale degli agenti diplomatici

./.

---

S.E.

Gr. Cr. Avv. Giordano Bruno REFFI  
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

SAN MARINO



AMBASCIATA D'ITALIA

- 2 -

e consolari italiani ivi accreditati.

Resta inteso che la missione diplomatica e gli Uffici consolari della Repubblica di San Marino in Italia e gli agenti diplomatici e consolari di detta Repubblica accreditati in Italia continueranno a fruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e dai vigenti accordi.

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Parti avranno effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica.

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà farmi avere, costituiranno un accordo fra i due Stati.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

L'AMBASCIATORE

(Vittorio Botondaro)

*Vittorio Botondaro*

n. 1409/1a/596

San Marino, 7 Dicembre 1981/1681 d.F.R.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

" Signor Segretario di Stato, come è noto a Vostra Eccellenza, nel quadro delle norme previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, per quanto attiene il trattamento fiscale degli agenti diplomatici e consolari di ciascuno dei due Paesi accreditati nell'altro, sono regolati, a condizione di reciprocità, dalla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, modificata dall'Accordo Aggiuntivo del 6 marzo 1968.

Considerato peraltro il particolare regime fiscale delle merci nazionali ed estere vigente tra i due Paesi, è da constatare l'assenza di precisi strumenti tecnici concordati bilateralmente per i destinatari dei benefici. Proporrei pertanto che gli impegni a suo tempo assunti vengano precisati come segue:

Il Governo italiano e quello di San Marino s'impegnano a non assoggettare ad oneri fiscali, comunque dovuti, gli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione diplomatica e degli Uffici Consolari italiani nella Repubblica di San Marino e all'uso personale degli agenti diplomatici e consolari italiani ivi accreditati.

Resta inteso che la missione diplomatica e gli Uffici Consolari della Repubblica di San Marino in Italia e gli agenti diplomatici e consolari di detta Repubblica accreditati in Italia continueranno a fruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e dai vigenti accordi.

S.E.

Dott. Gr. Cr. VITTORINO ROTONDARO  
Ambasciatore della Repubblica Italiana  
S A N M A R I N O

./.

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica.  
Esso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Parti avranno effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica.

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà farmi avere, costituiranno un accordo fra i due Stati. "

Al riguardo ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo di San Marino concorda con quanto precede.

Voglio gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO  
(Giordano Bruno Reffi)